

STATUTO

Art.1 (Finalità e sede)

1. L'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (denominata anche ONDiF) è un'Associazione senza fini di lucro che ha come obiettivi prevalenti la ricerca e lo studio del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale, nonché la promozione del profilo professionale degli avvocati e delle avvocate nel settore del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei propri iscritti.

2.L'Associazione ha come scopo associativo:

a) la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei/delle propri/e associati/e nelle aree del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, anche attraverso corsi interdisciplinari di formazione continua e periodica, con attenzione anche alla risoluzione delle controversie mediante forme mediative, conciliative o negoziate;

b) la promozione, lo studio e la ricerca nel diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, organizzando, all'uopo, incontri di studio e di ricerca in collaborazione con istituzioni, enti pubblici e privati, universitari e non, che si occupano delle problematiche e discipline relative, favorendo la multidisciplinarietà. L'Associazione si avvale all'uopo di strutture organizzative e tecnico scientifiche idonee ad assicurare elevati livelli di qualificazione professionale, curando un continuo e proficuo scambio con la dottrina, la magistratura e tutti gli altri operatori del settore, anche nell'ambito delle scienze psicologiche, mediche, sociologiche ed economiche. Si avvale inoltre di strutture e strumenti digitali, telematici e multimediali per assicurare livelli formativi omogenei dei/delle associati/e sul territorio;

c) la promozione di studi e ricerche nell'ambito della mediazione, conciliazione e negoziazione, per favorire la formazione e l'aggiornamento

professionale nel diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, con la relativa didattica specialistica;

d) l'organizzazione di una scuola di alta specializzazione ai sensi della legge n. 247 del 2012 ed eventuali modificazioni, con sede nazionale in Roma, e la sua operatività nelle forme previste dalla legge, in convenzione con le istituzioni universitarie e il Consiglio Nazionale Forense e/o con altre istituzioni forensi, con la finalità di promuovere un corso biennale, per l'acquisizione del titolo di specialista in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni e per l'aggiornamento di coloro che lo hanno acquisito;

e) l'organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, accreditate presso gli ordini professionali e/o il Consiglio Nazionale Forense, mediante incontri, convegni, giornate di studio, seminari, scambi culturali, forum internazionali, nazionali e locali.

f) la sensibilizzazione della società civile sulle tematiche della giustizia, anche digitale ed elettronica, e del ruolo della professione forense, in riferimento a quelle attinenti il diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni e la tutela dei soggetti vulnerabili, con attenzione all'integrazione multietnica, alla mediazione, alla conciliazione e alla negoziazione delle controversie;

g) lo studio e la ricerca nella progettazione normativa, al fine di promuovere le riforme nell'ambito del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni e materie affini, come quella delle successioni e dei contratti, del processo civile e penale, della mediazione e della negoziazione, con particolare attenzione ai mutamenti sociali in corso e all'evoluzione in senso multietnico della società civile, curando rapporti con il Parlamento, il Governo, i Ministeri e le istituzioni in genere;

h) la tutela dei diritti delle persone, soprattutto dei soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli e vulnerabili, nell'ambito della famiglia e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità promuovendo sportelli di ascolto anche d'intesa con i Tribunali, le Procure, gli enti pubblici e privati, le istituzioni, nei limiti consentiti dalla legge e dalle

normative, anche deontologiche, approvate dal Consiglio Nazionale Forense;

i) la stipula di protocolli d'intesa con altre associazioni che si occupano di diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, con enti pubblici e/o privati e con istituzioni, universitarie e non;

l) la promozione, lo studio e la divulgazione delle normative europee - degli organismi dell'Unione Europea, della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani - e del diritto convenzionale;

m) la formazione dei/delle difensori/e di indagati/e e imputati/e, di persone offese, in particolare minorenni, sia con riferimento alle difese di fiducia che a quelle d'ufficio, favorendo una collaborazione costante con gli organi giurisdizionali, le Procure e con tutte quelle istituzioni, anche associative, che nell'ambito di un intervento pluralistico di rete possano contribuire, unitamente alla difesa tecnica dei soggetti coinvolti in procedimenti penali, alla funzione educativa e riparativa del procedimento penale;

n) la promozione e riqualificazione degli uffici di curatore/curatrice, tutore/tutrice, amministratore/amministratrice di sostegno nonché in particolare dell'attività del/della difensore/difensora del minore, promuovendo all'uopo corsi di formazione per gli/le associati/e e non;

o) il monitoraggio e l'osservazione e studio degli orientamenti dei/delle giudici di merito e di legittimità, nazionali, europei ed internazionali, in materia del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;

p) la promozione ed istituzione di centri di studio e ricerca sulle problematiche relative alla persona, alle relazioni familiari e ai minorenni divulgandone i risultati attraverso qualsiasi mezzo, da editare in proprio, anche attraverso le tecniche di diffusione e comunicazione multimediale;

q) la partecipazione, anche in convenzione con altre nazionali e transnazionale, a programmi e bandi promossi dall'Unione Europea, dai Ministeri di Stato, dalle Regioni e da ogni altro ente pubblico o privato sulle



materie attinenti allo scopo dell'Associazione menzionate nello statuto e di sua stretta pertinenza e alle attività ad esse strettamente connesse;

r) il reperimento, sia in Italia che all'estero, presso privati o Enti pubblici, delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

3. In funzione strumentale rispetto ai propri scopi l'Associazione potrà:

- compiere qualunque atto di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, utile o necessario al conseguimento dei suoi scopi, inclusa la pubblicazione e commercializzazione di libri, video, dispense, giornali e opuscoli;

- acquisire, locare beni immobili da destinare a sede dell'Associazione e dei servizi d'interesse comune;

- richiedere ed ottenere finanziamenti, accettare lasciti ed altre liberalità da enti pubblici e/o privati, da società e da privati;

- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio e formazione; curare anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi dell'Associazione e dell'attività svolta, con la diffusione di una rivista periodica e altre pubblicazioni anche telematiche e l'organizzazione di un sito internet, con aree riservate ai/alle propri/e iscritti/e.

4. L'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDiF) ha sede presso lo studio legale del Presidente *pro tempore*.

Art.2 (Riconoscimento come Associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale)

1. L'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia ha il riconoscimento di "associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale" e di "associazione specialistica maggiormente rappresentativa" ai sensi dei regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e si impegna ad adoperarsi per conservare tali riconoscimenti.



2. L'Associazione partecipa a livello centrale e locale alle iniziative forensi promosse dalle organizzazioni istituzionali e rappresentative centrali e locali dell'Avvocatura.

Art.3 (Specializzazione)

L'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia promuove e favorisce il perseguimento della specializzazione professionale nel settore del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni.

Art.4 (Eventi nazionali)

1.L'Associazione anche in attuazione dei compiti di organizzazione della formazione attribuita dalla legge alle associazioni forensi, promuove e organizza eventi di aggiornamento e formazione a livello nazionale e un Forum nazionale annuale.

2.Nell'organizzazione di tali eventi l'Associazione richiede l'accreditamento ai competenti organismi dell'Avvocatura, in attuazione di apposita convenzione con il Consiglio Nazionale Forense provvede ad accreditare direttamente eventi formativi nazionali e locali.

3.Gli eventi possono essere aperti alla partecipazione di magistrati/e e altre persone professionalmente o istituzionalmente interessate alle tematiche del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni.

Art.5 (Organismi interassociativi)

L'Associazione promuove e partecipa alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni attuando i necessari collegamenti a livello nazionale, locale ed europeo.

Art.6 (Sezioni territoriali)

1.Per l'assolvimento delle proprie finalità l'Associazione è strutturata in Sezioni territoriali, corrispondenti ad ogni circondario di tribunale.



2. In tutte le attività e le iniziative promosse autonomamente dalle Sezioni territoriali deve essere usata la denominazione "Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia" accompagnata dal logo associativo seguito dall'indicazione "Sezione territoriale di" e il nome della città sede della Sezione territoriale.

3. In ambito circondariale è consentita la costituzione di una sola sezione.

Art.7 Associati/e

1. Sono soci dell'Osservatorio gli/le avvocati/e iscritti/e all'albo ed i/le praticanti avvocati/e con patrocinio, che si occupano del diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni.

2. I/le associati/e aderiscono all'Associazione condividendone i principi, gli obiettivi e le finalità, come specificati nel presente statuto.

3. Per diventare associati/e ordinari/e occorre presentare domanda alla sezione Ondif del circondario del Tribunale presso il quale albo l'avvocato/praticante con patrocinio è iscritto o, nel caso in cui non sia presente ivi una sezione, a quella territorialmente più vicina, salvo eccezioni che verranno sottoposte ad approvazione sia della sezione competente sia da quella differente prescelta. La domanda di iscrizione si considera accettata decorsi 20 giorni dalla sua presentazione, salvo diversa comunicazione.

4. La richiesta e la successiva ammissione implicano l'incondizionata accettazione del presente statuto, del codice etico e dei regolamenti approvati dal Coordinamento nazionale.

5. Sono associati/e onorari/e gli/le ex Presidenti nazionali dell'Associazione/i quali restano esentati dal pagamento della quota associativa nazionale.

6. L'Osservatorio può prevedere e, di per conseguenza, nominare associati/e onorari/e della Associazione individuando tra gli/le avvocati/e personalità che abbiano curato particolarmente lo studio del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni che si siano distinti nella

difesa dei valori dei diritti dei minori e della famiglia e che aderiscono agli obiettivi dell'Associazione

7. L'associato/a non deve diffondere notizie, fatti di gestione e tecniche organizzative apprese in ragione della sua qualità di associato/a o della carica o delega associativa dallo/a stesso/a ricoperta.

8. Nei rapporti con gli organi dell'Associazione, l'associato/a deve ispirarsi al rispetto, collaborazione e partecipazione attiva alla vita associativa e alle sue iniziative anche di formazione.

9. Le decisioni che regolano la vita associativa assunte dall'Associazione devono essere osservate da tutti gli/le associati/e, anche se dissenzienti in tutto o in parte sul contenuto e/o i fini delle stesse. Eventuali dissensi devono essere manifestati nelle sedi associative.

Art.8 (Incompatibilità)

1. Ferma restando la libertà delle/degli associate/i di aderire ad altre associazioni, coloro che ricoprono cariche in organi centrali o di sezione o che sono parti di rapporti di collaborazione continuativa con l'Associazione non possono ricoprire cariche rappresentative o direttive in sede nazionale o locale in associazioni aventi oggetto sociale in tutto o in parte coincidente a quello dell'Associazione e finalità analoghe.

2. Coloro che ricoprono cariche in organi centrali o di sezione o sono parti di rapporti di collaborazione continuativa con altre associazioni aventi oggetto sociale in tutto o in parte coincidente a quello dell'Associazione e finalità analoghe, non possono ricoprire cariche rappresentative o direttive in sede nazionale o locale nell'Associazione.

3. Coloro che ricoprono cariche in organi centrali o di sezione o sono parti di rapporti di collaborazione continuativa con l'Associazione non possono iscriversi quali associate/i ad altre associazioni aventi oggetto sociale in tutto o in parte coincidente a quello dell'Associazione e finalità analoghe.

4. Coloro che ricoprono cariche in organi centrali o di sezione o sono parti di rapporti di collaborazione continuativa con altre associazioni aventi

oggetto sociale in tutto o in parte coincidente a quello dell'Associazione e finalità analoghe, non possono iscriversi quali associate/i all'Associazione.

Art.9 (Costituzione, organizzazione e scioglimento delle sezioni territoriali)

1. Le Sezioni territoriali sono costituite in ogni circondario di tribunale.

2. La costituzione si effettua, salva la deliberazione di ammissione del Comitato esecutivo, con un numero minimo di sette avvocati/e.

3. La sezione neo costituita provvede alla redazione di un verbale di costituzione da inviare alla sede centrale unitamente allo Statuto.

4. La sezione territoriale si costituisce in Associazione senza fini di lucro con un proprio statuto conforme allo statuto nazionale ed una propria autonoma contabilità con un proprio codice fiscale e può adottare un proprio regolamento, con rispetto della regola democratica, della qualifica di avvocato/a degli/delle associati/e e dell'obbligo di approvazione assembleare di un rendiconto annuale.

5. La sezione territoriale è coordinata da un/a Presidente e, ove ritenuto necessario, da un/una Vice Presidente, eletti/e ogni tre anni dai/dalle componenti del Consiglio direttivo o dall'assemblea degli/delle associati/e.

Anche il Consiglio direttivo verrà eletto ogni tre anni dall'assemblea degli/delle associati/e.

6. L'elezione del/della Presidente avviene, previa apposita convocazione dell'organo che vi provvede, ai sensi del comma 5, da parte del/della Presidente in carica, nell'ultima riunione dell'anno, e comunque non oltre il mese di gennaio, precedente all'inizio del triennio di durata e viene comunicata alla sede centrale. Le candidature per la presidenza devono essere presentate dieci giorni anteriori alla riunione fissata per l'elezione.

7. L'assemblea degli/delle associati/e della sezione delibera con le maggioranze previste nell'art. 21 del codice civile.

8. Le sezioni territoriali, per il perseguimento delle finalità associative, predispongono documentazione concernente gli orientamenti della giurisprudenza e le prassi nell'amministrazione della giustizia nelle rispettive sedi, con riguardo ai procedimenti relativi ai diritti della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni e ne fanno periodica comunicazione alla sede centrale.

9. Il/la Presidente di sezione, con l'ausilio del/della segretario/a, deve tenere l'elenco degli/delle associati/e della sede aggiornato, anche nell'apposita sezione del sito dell'Associazione, provvedendo alla raccolta delle quote associative, che dovranno essere trasmesse alla sede centrale entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente all'elenco degli/delle associati/e afferenti alla sezione con indicazione per ciascuno/a della quota versata. Le quote raccolte nel corso dell'anno, successivamente alla data del 31 marzo, dovranno essere trasmesse, con relativo elenco associati, alla sede centrale entro e non oltre il 15 dicembre.

10. Il/la Presidente di sezione cura la tenuta dei verbali degli organi della sede a cui gli/le associati/e hanno accesso a richiesta.

11. Il/La Presidente dovrà comunicare immediatamente alla sede centrale qualsiasi mutamento nelle cariche direttive nella sua sede, nonché le eventuali modifiche statutarie.

12. La sede territoriale è autonoma nel gestire le attività territoriali nel rispetto dello statuto dell'Associazione e delle linee programmatiche stabilite dal coordinamento nazionale e deve curare la formazione dei/delle propri/e associati/e.

13. In caso di scioglimento della sezione, il/la Presidente dovrà darne comunicazione alla sede centrale e al /la responsabile regionale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea che delibererà lo scioglimento.

14. A seguito dello scioglimento della sezione, l'eventuale residuo saldo disponibile nel conto corrente intestato alla sezione dovrà essere devoluto alla sede centrale.

Art.10 (Eventi organizzati dalle sezioni territoriali)

1. Le sezioni territoriali dell'Associazione anche in attuazione dei compiti di organizzazione della formazione attribuita dalla legge alle associazioni forensi, promuovono e organizzano eventi di aggiornamento e formazione a livello locale anche in collegamento con le altre sezioni territoriali.

2. Nell'organizzazione di tali eventi le sezioni richiedono l'accreditamento da parte dei competenti Organismi dell'Avvocatura, oppure per il tramite della sede centrale convenzionata con il CNF.

3. Gli eventi possono essere aperti alla partecipazione di magistrati/e e altre persone professionalmente o istituzionalmente interessate alle tematiche del diritto di famiglia.

Art. 11 (Coordinamento interassociativo a livello locale)

Le sezioni territoriali promuovono e partecipano alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, attuando i necessari collegamenti a livello locale.

Art.12 (Responsabili regionali)

1. I/le Presidenti delle sezioni di una medesima regione o di regioni limitrofe accorpate per determinazione delle sezioni eleggono tra i nominativi proposti da ciascuna sezione un/una associato/a a cui è attribuita la funzione di responsabile regionale o di area territoriale, che resta in carica per un triennio.

2. Il/la Responsabile regionale viene eletto/a dai/dalle Presidenti di sezione della propria regione o area territoriale più ampia e la carica è incompatibile con quella di Presidente di Sezione.

3. I/le Responsabili regionali o di area territoriale partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Coordinamento nazionale.

4. I/le Responsabili regionali promuovono, d'intesa con i/le rappresentanti di sezione, incontri formativi e forum tra le sezioni di una medesima regione o area territoriale e curano i rapporti con le autorità giurisdizionali su base regionale, distrettuale o interdistrettuale anche ai fini della raccolta di precedenti giurisprudenziali, di protocolli e prassi locali.

5. Verificano e collaborano con le sezioni ed i/le loro Presidenti nella stesura degli statuti e degli atti costitutivi e verificano il regolare svolgimento delle operazioni di rinnovo delle cariche ai sensi degli statuti delle varie sezioni.

6. Curano la formazione di sezioni nei Tribunali della Regione che ne sono privi e curano i rapporti delle sezioni tra loro e i rapporti delle sezioni con le Regioni, particolarmente, d'intesa con il/la Presidente nazionale o componente dell'Esecutivo o del Consiglio della scuola delegato, in vista della individuazione e divulgazione di bandi regionali o della unione europea destinati alla formazione professionale e utili al raggiungimento delle finalità dell'Associazione secondo il presente statuto.

7. I/Le responsabili regionali si riuniscono almeno una volta l'anno su convocazione del/della Presidente per riferire l'attività svolta e suggerire eventuali iniziative da intraprendere a livello locale.

Art. 13 (Scuola centrale di alta formazione specialistica)

1. La Scuola centrale di alta formazione specialistica dell'Associazione organizza i corsi ex art. 9 della legge n. 247 del 2012 a livello centrale.

2. Il Comitato di gestione della Scuola, ai sensi del d.m. n. 144 del 2015, come integrato dal d.m. n. 163 del 2020, oltre ad un/una rappresentante del Consiglio Nazionale Forense e dell'Università convenzionata, è costituito da tre componenti eletti/e ogni tre anni dal Consiglio della Scuola, di cui fa parte necessariamente il/la Direttore/Direttrice in occasione delle elezioni degli organi dell'Associazione.

3. Il/la Presidente, con l'adesione del/della Direttore/Direttrice, nomina i componenti nel Comitato scientifico della Scuola, ai sensi dell'art. 7,

comma 5 del d.m. n. 144 del 2015, come modificato dal d.m. n. 163 del 2020.

4. Il Comitato di gestione gestisce e dirige la scuola di specializzazione in esecuzione delle convenzioni, unitamente all'Università e alla SSA .

Art. 14 (Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola gestisce e dirige la Scuola di alta formazione dell'Associazione e può assumere iniziative nella formazione e nell'aggiornamento offerti dall'Associazione, progettando e realizzando programmi formativi, in stretta collaborazione con il Comitato di Gestione della Scuola.

2. Il Consiglio viene eletto dal Comitato esecutivo ogni tre anni ed è composto da sette componenti con comprovate competenze tecnico scientifiche. All'interno del Consiglio viene eletto con voto dei/delle suoi/sue componenti, un membro con funzioni di Direttore/Direttrice, che dovrà essere approvato dal/dalla Presidente dell'Associazione ed un altro membro con funzioni di segretario/segretaria .

3. Il Consiglio elegge due membri che, unitamente al/alla Direttore/Direttrice , rappresenteranno l'Associazione nel Comitato di gestione di cui all'articolo precedente.

4. I membri del Consiglio della Scuola non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Possono candidarsi al Consiglio della scuola soltanto gli/le associati/associate iscritti/e nell'Albo degli/delle avvocati/e abilitati/e al Patrocinio delle giurisdizioni superiori; la candidatura dovrà essere accompagnata da un curriculum vitae che descriva i titoli posseduti e le esperienze maturate nell'ambito del diritto di famiglia.

5. Il/la Direttore/Direttrice della Scuola partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato esecutivo e del Coordinamento nazionale. Il/la Presidente dell'Associazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola.



6. La carica nel Consiglio della Scuola è incompatibile con la carica di Presidente e di membro del Comitato esecutivo.

Art. 15 (Strutture organizzative e tecnico-scientifiche)

L'Associazione cura l'allestimento e la tenuta di un sito web, di supporti tecnico scientifici e di una biblioteca specializzata a disposizione della Scuola, del/della Presidente, del Comitato esecutivo, del Coordinamento nazionale e delle sezioni territoriali per le attività di ricerca, formazione e aggiornamento professionale.

Art. 16 (Coordinamento nazionale)

1. Il Coordinamento nazionale dirige l'Associazione ed è composto dai/dalle Presidenti delle Sezioni territoriali o da un/una loro delegato/a, il/la quale non potrà avere un numero di deleghe superiore a tre; può essere delegato/a un/una associato/a della rispettiva sezione ovvero di altra sezione. La delega non può essere conferita ad un/una candidato/a per una carica.

2. Il Coordinamento nazionale si riunisce con compiti di programmazione, decisione e coordinamento delle iniziative centrali.

3. Il Coordinamento nazionale è convocato dal/dalla Presidente dell'Associazione, determina la quota associativa nazionale che gli/le associati/e sono tenuti/e a versare annualmente ed approva i bilanci annuali dell'Associazione su proposta del Comitato esecutivo.

4. Il Coordinamento nazionale si riunisce almeno due volte l'anno.

5. Il Coordinamento nazionale delibera con le maggioranze previste nell'art. 21 del codice civile.

6. Alle votazioni possono prendere parte solo i/le Presidenti o i/le delegati/e delle sezioni in regola con il versamento delle quote associative.

7. Ogni sezione ha diritto ad un voto fino a cinquanta associati/e, quando supera i cinquanta associati/e, ha diritto ad un ulteriore voto e quando supera i cento a tre voti e così via.

8. Il calcolo dei/delle associati/e viene effettuato in base ai versamenti delle quote effettuati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 17 (Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo dell'Associazione è formato dal/dalla Presidente dell'Associazione che lo presiede e da dieci associati/e eletti/e dal Coordinamento nazionale, convocato almeno entro il mese di marzo dell'anno successivo al triennio di durata. In caso di dimissioni o di perdita della qualità di membro dell'esecutivo, subentra il/la primo/a associato/a non eletto/a.

2. Il Comitato esecutivo può eleggere al proprio interno un/una Vice-Presidente, con funzione vicarie del/della Presidente in caso di sua assenza o impossibilità.

3. Il Comitato esecutivo attua le decisioni del Coordinamento nazionale e ne coordina le iniziative centrali e nazionali.

4. Il Comitato esecutivo attribuisce ai/alle propri/e componenti specifiche funzioni o deleghe.

5. Il Comitato esecutivo può assumere iniziative formative, in collaborazione con le sezioni territoriali e con il Consiglio della Scuola.

6. Il Comitato esecutivo propone il bilancio da sottoporre all'approvazione del Coordinamento, facendo pervenire la bozza del relativo documento alle singole sezioni almeno 20 giorni prima della data fissata per la relativa votazione.

Art. 18 (Presidente)

1. Il/la Presidente presiede l'Associazione ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del codice civile.

2. Il/la Presidente è eletto/a dal Coordinamento nazionale convocato nella prima riunione di gennaio dell'anno successivo al triennio di durata.

3. Il/la Presidente è autorizzato/a ad aprire conti correnti bancari o postali e alla loro gestione coadiuvato eventualmente da un/una tesoriere/a eletto/a dal Comitato esecutivo.

4. La carica di Presidente è incompatibile con la qualità di membro del Consiglio della Scuola. La carica di presidente non può essere rivestita oltre tre mandati consecutivi.

Art. 19 (Segretario/a amministrativo/a e Tesoriere/a)

1. Il/la Segretario/a amministrativo/a dell'Associazione, scelto/a dal/dalla Presidente, coordina gli adempimenti contabili e amministrativi e cura i rapporti tra gli/le associati/e e la sede centrale.

2. Il suo compenso è determinato dal comitato esecutivo.

3. Il Comitato esecutivo nomina tra i suoi membri un/una tesoriere/a che coadiuva il/la Presidente nella gestione contabile e nella rendicontazione.

Art. 20 (Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre associati/e effettivi/e e due supplenti, con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo, ed è eletto ogni tre anni dal Coordinamento nazionale nella riunione di rinnovo delle cariche .

2. Il Collegio dei probiviri è competente a decidere in via esclusiva in ordine a tutti i contrasti tra associati/e e organi territoriali e centrali dell'Associazione.

3. Il Collegio dei probiviri è altresì competente in ordine alla applicazione di sanzioni disciplinari, per violazione degli obblighi stabiliti dallo Statuto e delle finalità stabilite nel medesimo, da graduare in relazione alla gravità

dell'illecito in ammonimento, censura, esclusione del/della associato/a inadempiente.

4. Il Collegio dei Probiviri, per addebiti particolarmente gravi, può preliminarmente stabilire una sospensione cautelare del/della associato/a. Nello svolgimento delle proprie competenze il collegio dei probiviri opera senza vincolo di forma, salvo il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e l'obbligo di motivazione scritta della delibera, e opera comunque secondo il regolamento approvato dal comitato esecutivo su proposta del collegio stesso.

5. Il Collegio dei probiviri elegge al suo interno un/una Presidente.

6. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal/dalla Presidente dell'Associazione, dal Comitato Esecutivo o dal/dalla suo/sua Presidente.

Art. 21 (Organo di controllo interno)

1. L'organo di controllo interno è composto da tre associati/e ed è eletto ogni tre anni dal Coordinamento nazionale nella riunione di rinnovo delle cariche.

2. L'organo di controllo esprime il proprio parere sul rendiconto e attesta la sua conformità ai documenti contabili con delibera sottoposta al Coordinamento nella riunione fissata per l'approvazione del rendiconto.

Art. 22 (Incompatibilità e durata delle cariche)

1. L'elezione a componente di un organo centrale è incompatibile con la qualità di membro degli altri organi centrali.

2. È consentita l'elezione, per non più di due mandati consecutivi, a componente di ciascun organo centrale.

3. L'assenza ingiustificata per più di due riunioni dell'organo centrale è motivo di decadenza.

Art. 23 (Regolamento Elettorale)

1. Le candidature dei/delle associati/e per le elezioni degli organi centrali devono essere presentate in forma individuale, mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione, almeno 15 giorni prima del coordinamento.

2. La segreteria amministrativa comunicherà ai/alle presidenti di sezione la lista dei/delle associati/e che hanno presentato le candidature nei termini.

3. Il voto è espresso con modalità segreta.

4. Il Coordinamento nazionale elegge un comitato elettorale, a cui partecipano quattro associati/e non candidati/e, iscritti/e almeno da dieci anni all'albo degli/delle avvocati/e, che eleggono un/una presidente al loro interno, un/una segretario/a.

5. Il comitato elettorale presiede alle operazioni elettorali e allo scrutinio, predisponendo le schede di voto controfirmate dal/dalla presidente e dal/dalla segretario/a.

Art.24 (Bilancio)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative;

b) eventuali residui attivi di partecipazione alle iniziative centrali, autofinanziate da quote di iscrizione;

c) contributi volontari degli/delle associati/e per il raggiungimento degli scopi statutari;

d) eredità, donazioni e legati;

e) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private;

f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo dell'Associazione, sotto il controllo e la responsabilità del/della Presidente.

3. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

4. Il bilancio annuale dell'Associazione è redatto dal comitato esecutivo su proposta del/della Presidente ed è approvato dal Coordinamento nazionale entro l'esercizio successivo, all'uopo inviato agli/alle associati/e o ai/alle presidenti di sezione almeno 20 giorni prima della sua approvazione.

5. Il comitato esecutivo nomina un/una revisore/a dei conti, esterno all'associazione, per un controllo sul bilancio e una relazione al coordinamento.

Art. 25 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal coordinamento nazionale che delibera anche in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, che non potrà essere distribuito agli/alle associati/e e dovrà, per le finalità non di lucro dell'Associazione, essere destinato ad altra associazione forense o ente o istituzione pubblica o privata, non di lucro, che abbia come finalità la formazione e la ricerca nell'ambito del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni

Art. 26 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Art. 27 (Entrata in vigore)



Il presente Statuto entra in vigore 15 giorni dopo la sua approvazione.

(Delibera 13 Aprile 2024 del Coordinamento nazionale).